

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede consultiva</i>	Pag. 2
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>In sede legislativa</i>	» 3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 3
<i>In sede consultiva</i>	» 3
AFFARI ESTERI (III):	
<i>Comitato permanente dell'emigrazione</i>	» 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	» 8
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 11
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 19
INDUSTRIA (XII):	
<i>Audizione del Presidente dell'ENEL</i>	» 26
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>Indagine conoscitiva sul settore degli elettrodomestici</i>	» 27

LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 27
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	» 28
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	» 30
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ IN SARDEGNA	» 32

CONVOCAZIONI:

Venerdì 2 luglio 1971

<i>Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani</i>	Pag. 33
<i>Commissioni riunite (IX e X)</i>	» 33
<i>Agricoltura (XI)</i>	» 33

Martedì 6 luglio 1971

<i>Giustizia (IV)</i>	» 34
---------------------------------	------

Mercoledì 7 luglio 1971

<i>Affari costituzionali (I)</i>	» 34
<i>Affari interni (II)</i>	» 35
<i>Giustizia (IV)</i>	» 36
<i>Difesa (VII)</i>	» 37
<i>Lavoro (XIII)</i>	» 37
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 39

Giovedì 8 luglio 1971

Commissioni riunite (IV e XIII) . . .	Pag. 39
Bilancio e Partecipazioni statali (V) . . .	» 39

Venerdì 9 luglio 1971

Commissioni riunite (IV e XI) . . .	» 40
-------------------------------------	------

Mercoledì 14 luglio 1971

Affari costituzionali (I)	» 40
Igiene e sanità (XIV)	» 41

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 42

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sarti ed il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (*Parere alla IX Commissione*) (3439).

Il relatore Galloni propone che la Commissione esprima parere favorevole, rilevando, tuttavia, la non correttezza del sistema ormai abituale di introdurre in decreti-legge norme che non presentano il carattere di necessità e urgenza. Lamenta, inoltre, che l'Amministrazione dei lavori pubblici con l'occasione di calamità abbia assunto anche personale destinato a funzioni o mansioni non tecniche e, comunque, non connesse con le urgenze verificatesi e che con l'articolo 2 del decreto-legge viene sistemato in ruolo.

Dopo interventi favorevoli alle osservazioni del relatore dei deputati Caruso e Bressani, la Commissione ne approva la proposta.

Proposte di legge:

Imperiale ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

Ciampaglia: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (3158);

Senatori Bartolomei e Zugno: Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3355); (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del relatore Nucci e dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi, Caruso e Fregonese, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter delle proposte di legge.

Proposta di legge:

Valiante ed altri: Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (*Parere alla IV Commissione*) (3325).

Su proposta del relatore Cavallaro e dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi e Caruso e del Sottosegretario Pennacchini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sarti.

Proposta di legge:

Ciampaglia: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681).

Il relatore Nucci illustra favorevolmente la proposta di legge e propone che la Commissione richieda l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

Il deputato Tozzi Condivi, osservando che la proposta di legge riveste natura innovativa e non interpretativa, si dichiara contrario.

Il deputato Caruso ritiene che la Commissione, prima di decidere, debba ascoltare il parere del Governo.

La Commissione, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene per il governo il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sarti.

Disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine 2933).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge.

Il deputato Caruso, espresse osservazioni ai titoli III, VI e XII, nei riguardi dei quali ha presentato emendamenti, dichiara l'assenso del suo gruppo al provvedimento.

Il deputato Tozzi Condivi rileva la pleocriticità delle commissioni sulla censura cinematografica previste dagli articoli 1 e 2.

Il deputato Ritz annuncia il suo assenso al disegno di legge, formulando, tuttavia, osservazioni al titolo XII, sulle modalità di liquidazione dell'Ente tre Venezia. Chiede al governo, inoltre, che vengano attuate le misure previste dal « pacchetto » e non inserite nel disegno di legge in discussione.

Chiusa la discussione generale, la discussione degli articoli è rinviata ad altra seduta.

Proposte di legge:

Di Primio ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

Roberti e Pazzaglia: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094).

Il relatore Tozzi Condivi, dopo aver svolto alcune osservazioni sulla proposta di legge n. 3094 in relazione alla proposta di legge n. 3148, approvata nella precedente seduta, chiede il rinvio della discussione ad altra seduta. Propone, altresì, che vengano iscritte all'ordine del giorno della Commissione le proposte di legge che estendono i benefici concessi agli ex combattenti ai militari in servizio, considerato l'assenso su di esso preannunciato dal Ministro Ferrari-Agradi nella precedente seduta.

Il deputato Fregonese, invece, propone che tutte le proposte di legge estensive a dipendenti pubblici dei benefici concessi agli ex combattenti vengano iscritte all'ordine del giorno, per evitare che si continui ad adottare

soluzioni frammentarie di un unico problema generale.

Il deputato Cavallari sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno anche delle proposte estensive ai dipendenti da aziende private.

Il Presidente comunica che le richieste avanzate saranno da lui sottoposte nella prossima riunione della Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,5. — *Presidenza del Vicepresidente* MATTARELLI.

Proposta di legge:

Zamberletti e Mattarelli: Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 966 (3344).

Su proposta del relatore Tantalo la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Disegno di legge:

Interventi a favore del credito cinematografico (3408).

L'esame del provvedimento è rinviato alla seduta del 7 luglio.

Proposta di legge:

Castellucci: Rispetto del riposo festivo (4).

La Commissione, udita la relazione del deputato Maggioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Vicepresidente* MATTARELLI.

Proposta di legge:

Ciccardini: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (*Parere alla XIV Commissione*) (2748).

Il relatore Tantalo illustra la proposta di legge proponendo, a conclusione, l'espressione di parere favorevole.

Il deputato Maulini motiva l'astensione della sua parte.

Il deputato Alfano sottolinea l'opportunità di una regolamentazione della materia per cui si dichiara favorevole alla proposta di legge.

Il deputato Terrana rileva che il provvedimento riguarda in modo marginale la competenza della Commissione e sotto questo profilo nulla osta all'ulteriore *iter* della proposta di legge.

Al termine degli interventi la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Durand de la Penne: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (*Parere alla X Commissione*) (2826).

Su proposta del relatore Maggioni la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere in attesa dell'assegnazione dell'analoga proposta di legge n. 3454.

Il deputato Flamigni formula la richiesta che ai singoli componenti della Commissione siano inviate dal Ministero dell'interno copie delle circolari del Ministero stesso. Il Presidente fa presente che alla Presidenza sono già trasmesse, sia pure in numero limitato, copie delle circolari, che sono depositate presso la segreteria della Commissione ove se ne può prendere visione. Si farà comunque interprete della richiesta presso il Ministro dell'interno.

Al termine della seduta il Presidente esprime la protesta della Commissione per l'assenza del rappresentante del Governo che ha impedito di tenere la seduta in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

AFFARI ESTERI (III)

Comitato permanente dell'emigrazione.

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente STORCHI.*

Il Comitato esamina innanzitutto le norme regolamentari attinenti all'attività dei Comitati permanenti, al fine di definire alcuni principi di massima per la disciplina dei suoi lavori e, dopo interventi dei deputati Storchi, Corghi, Marchetti e Salvi, viene elaborato uno schema da sottoporre alla Presidenza della Commissione.

Si svolge poi un'ampia discussione sul programma dei lavori del Comitato sia per quanto concerne gli argomenti generali a carattere ricorrente (esame della relazione annuale del Ministero degli affari esteri sui problemi del lavoro all'estero, esame della relazione annuale dello stesso Ministero sulla Comunità europea per quanto concerne i problemi dei lavoratori italiani emigrati, contatti con altre Commissioni) sia per quanto concerne argomenti specifici di immediato interesse.

La definitiva elaborazione del programma è demandata al Presidente Storchi sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente BUCALOSI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pellicani.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17.

La Commissione decide di accantonare l'articolo 18, riguardante l'impotenza come causa di nullità del matrimonio, e l'articolo 19, concernente il matrimonio putativo. Ap-

prova invece il seguente articolo aggiuntivo del Governo.

ART. 19-bis.

L'articolo 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 129. *Diritti dei coniugi successivi alla pronunzia di nullità.* Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano riguardo ad uno solo dei coniugi, questi conserva nei confronti dell'altro i diritti di natura patrimoniale finché non passa a nuove nozze.

Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a due anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle proprie sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia redditi propri e finché non passi a nuove nozze.

Il giudice, nell'adottare i provvedimenti riguardo ai figli, applica l'articolo 155 ».

L'articolo 20 viene approvato nel seguente testo, formulato dal deputato Spagnoli:

ART. 20.

Dopo l'articolo 129 del codice civile è inserito il seguente:

Art. 129-bis. *Difetto di legittimazione ad agire.*

« Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due coniugi o di uno di essi o per errore può essere impugnato soltanto dai coniugi o da quello il cui consenso non è stato libero o è stato determinato da errore ».

La Commissione approva quindi un articolo aggiuntivo Castelli 20-bis — che per successivo coordinamento diviene l'articolo 21 — recante una modifica di coordinamento all'articolo 138 del codice civile.

Respinto un subemendamento Morvidi, viene approvato un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 21, che diviene articolo 20-bis e resta così formulato:

ART. 20-bis:

Dopo l'articolo 129-bis del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 129-ter. — *Responsabilità del coniuge e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità o l'annullabilità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro co-

niuge, se il matrimonio è annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova specifica del danno sofferto.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità o l'annullabilità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità o l'annullabilità del matrimonio è solidalmente responsabile per il pagamento dell'indennità ».

Viene conseguentemente approvato un emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 22, in virtù del quale si abroga l'articolo 139 del codice civile, dato che le sanzioni civili per l'induzione al matrimonio nullo sono previste nell'articolo 20-bis, testé approvato, e le sanzioni penali nell'articolo 212 del testo del Comitato ristretto.

La Commissione passa quindi alle norme concernenti i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio. Con un emendamento aggiuntivo Morvidi viene approvato l'articolo 23 del testo unificato, che così dispone:

ART. 23.

L'articolo 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143. — *Diritti e doveri reciproci dei coniugi.* — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione a norma dell'articolo 45.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito, che conserva durante lo stato vedovile, fino a che non passa a nuove nozze ».

Viene quindi approvato senza modifiche l'articolo 24 del testo unificato, che sostituisce la vigente disposizione sulla potestà maritale attribuendo ad ambedue i coniugi la decisione, di comune accordo, sugli affari essenziali della famiglia e sulla fissazione della residenza comune.

Con un emendamento Spagnoli ed un emendamento del relatore è successivamente

approvato l'articolo 25 che resta così formulato:

ART. 25.

L'articolo 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. — *Intervento del giudice.* — In caso di disaccordo sull'indirizzo della vita della famiglia o sulla fissazione della residenza familiare ciascuno dei coniugi può chiedere, anche oralmente, l'intervento del giudice tutelare.

Il giudice, convocati personalmente e senza alcuna formalità i coniugi, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questo non sia possibile, adotta immediatamente la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita familiare, sulla base delle indicazioni formulate dai coniugi.

La decisione adottata dal giudice a norma del comma precedente deve essere comunicata ai coniugi, ciascuno dei quali può impugnare davanti al tribunale entro 15 giorni; tuttavia l'impugnazione non ne sospende la esecuzione ».

L'articolo 26, concernente le obbligazioni nell'interesse della famiglia, viene accantonato su proposta del Governo, apparendo opportuno disciplinare tale materia in altra parte del testo unificato.

La Commissione passa quindi all'articolo 27 che è approvato nel testo di un emendamento governativo, con un subemendamento Castelli ed un subemendamento Bozzi, fatto proprio dal Presidente. L'articolo resta pertanto così formulato:

ART. 27.

L'articolo 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 146. — *Abbandono della residenza coniugale.* — Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto nell'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza coniugale, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire gli obblighi previsti negli articoli 143, secondo comma, e 147, primo comma ».

Viene successivamente approvato senza modifiche l'articolo 28, concernente i doveri verso i figli, mentre l'articolo successivo è approvato nel testo di un emendamento governativo, a sua volta modificato da un subemendamento Castelli e da un subemendamento Tagliarini. L'articolo 29 resta pertanto così formulato:

ART. 29.

L'articolo 118 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — *Concorso negli oneri.* — I coniugi devono adempiere all'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive spettanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori si trovano nell'impossibilità di adempiere, l'obbligazione si trasferisce agli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque ne ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

La Commissione passa quindi all'esame delle norme concernenti lo scioglimento del matrimonio e la separazione dei coniugi.

Vengono approvati senza modifiche gli articoli 30 e 31 del testo unificato, che dispongono come segue:

ART. 30.

L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 149. — *Scioglimento del matrimonio.* — Il matrimonio si scioglie con la morte di

uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82 e dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ».

ART. 31.

L'articolo 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 150. — *Separazione personale.* — È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di chiederla spetta esclusivamente ai coniugi ».

Si passa all'articolo 32, sempre sulla separazione, la cui importanza viene sottolineata dal relatore Castelli, richiamandosi alla discussione sulle linee generali svoltasi nella seduta del 23 giugno. Fa presente in particolare che la nuova normativa non fa più dipendere la pronuncia della separazione dal verificarsi di una delle cause tassativamente previste dal vigente codice, ma dalla constatazione dell'impossibilità di prosecuzione della convivenza, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi. È stata tuttavia considerata anche l'esigenza di tutelare il coniuge incolpevole, e pertanto il Comitato ha concordemente stabilito di prevedere la possibilità che nella motivazione il tribunale indichi i fatti specifici che ritiene abbiano dato causa della separazione.

L'articolo viene quindi approvato con un emendamento Riz fatto proprio dal relatore Castelli, e resta così formulato:

ART. 32.

L'articolo 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — *Casi di separazione personale.* — La separazione può essere chiesta quando si verificano fatti che, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, sono tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il tribunale, pronunciando la separazione, dichiara nella motivazione, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quali fatti o comportamenti la separazione stessa sia addebitabile ».

Approvato l'articolo 33, che abroga gli articoli 152 e 153 del codice civile, concernenti la separazione per condanna penale o per non fissata residenza, resi superflui dall'articolo precedentemente approvato, la Commissione decide di accantonare l'articolo 34, concernente la riconciliazione tra i coniugi, ed approva, con un emendamento formale del Governo, l'articolo 35 che resta così formulato:

ART. 35.

L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 155. — *Provvedimenti riguardo ai figli.* — Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli debbano essere affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse di questa. In particolare il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, i suoi diritti di visita, l'esercizio da parte sua della vigilanza sull'educazione e istruzione; stabilisce altresì le eventuali condizioni che il coniuge, cui i figli sono affidati, deve osservare.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e il concorso dei due genitori al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e delle disposizioni relative alle misure e alle modalità del contributo ».

Accantonati gli articoli 36 e 37, concernenti gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi e il cognome della moglie separata, la Commissione approva, con

un emendamento formale del Governo, l'articolo 38, che resta così formulato:

ART. 38.

L'articolo 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — *Cessazione degli effetti della separazione.* — I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione ».

Viene quindi accantonato l'articolo 39, concernente la separazione consensuale, e si passa all'esame delle norme sul regime patrimoniale della famiglia.

Il relatore Castelli sottolinea l'importanza dell'articolo 40, in virtù del quale, se gli sposi non stabiliscono diversamente per atto pubblico, i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla comunione legale dei beni.

Sono quindi approvati senza modifiche gli articoli 40 e 41 che recitano:

ART. 40.

L'articolo 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 159. — *Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.* — Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo ».

ART. 41.

L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — *Diritti inderogabili.* — Gli sposi non possono derogare né ai diritti, né ai doveri che derivano loro dal matrimonio e che la legge loro attribuisce ».

All'articolo 42 il sottosegretario Pellicani presenta un emendamento interamente sostitutivo accettato dal relatore Castelli. Il deputato Spagnoli si dichiara contrario all'emendamento del Governo. A seguito dell'intervento del deputato Oronzo Reale, il relatore Castelli

presenta un emendamento accettato dal sottosegretario Pellicani, che ritira l'emendamento governativo. La Commissione approva quindi l'articolo 42 nel seguente testo modificato dall'emendamento Castelli:

ART. 42.

L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 162. — *Forma delle convenzioni matrimoniali.* — Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

Esse possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 195. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del tribunale.

Nei confronti dei terzi si presume che non sia stata stipulata alcuna convenzione, quando nell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti ».

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI indi del Vicepresidente FABBRI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali, Piccoli, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Parere della XII Commissione) (3332).

Il relatore Compagna esordisce ricordando che ultimamente il Parlamento, deliberando un ulteriore aumento del fondo di dotazione dell'ENI, ha riconfermato l'esigenza di garantire, ai fini di un'equilibrata gestione finanziaria, un soddisfacente rapporto, nei singoli enti a partecipazione statale, tra investimenti e immobilizzazioni tecniche del gruppo. Per quanto concerne l'IRI, allo stato attuale, tale rapporto non solo è al di sotto

della percentuale ritenuta ottimale, ma è destinato a deteriorarsi ulteriormente in seguito all'espansione degli investimenti nel prossimo quinquennio e alla prevedibile, ulteriore compressione dell'autofinanziamento; l'aumento del fondo di dotazione proposto con il presente disegno di legge consentirà appena di impedire che il detto rapporto scenda, nel 1975, ad una percentuale inferiore al 13,8 per cento. Premesso questo, il relatore osserva che il dibattito odierno offre l'occasione per una importante considerazione di metodo: è necessario infatti che sia assicurata al Parlamento la possibilità di una valutazione globale degli impegni assunti dai singoli enti a partecipazione statale, e ciò sarà possibile solo se il Parlamento potrà deliberare, contestualmente e comparativamente, i singoli aumenti dei fondi di dotazione dei vari enti nel quadro di una politica industriale organicamente definita. Sul piano invece del merito, il relatore prospetta l'esigenza di definire meglio la funzione dell'IRI e delle partecipazioni statali in genere rispetto alla programmazione economica, in particolare meditando sull'opportunità di riconoscere alle partecipazioni statali una specifica funzione « ascendente » rispetto alla fase di formulazione ed impostazione del piano di sviluppo economico.

Ricorda che il Presidente Petrilli ha riferito ieri alla Commissione sui programmi di investimento dell'IRI per il prossimo quinquennio; pur dando atto all'IRI di un apprezzabile sforzo per localizzare importanti iniziative in settori di punta nel Mezzogiorno, occorre fare in modo che le scelte da attuare siano attentamente valutate in tutte le loro implicazioni: così per la siderurgia, da cui sarebbe errato attendersi una funzione direttamente industrializzatrice poiché essa assolve piuttosto una funzione di infrastruttura, e per cui è essenziale compiere scelte di localizzazione non pregiudicate ma ispirate al principio della maggiore vantaggiosità possibile in termini di costi; così per il settore delle telecomunicazioni, della politica dei trasporti aerei e marittimi, della politica cantieristica. Quanto alla attività dell'IRI nel campo delle infrastrutture, il problema che si pone è quello di impegnare l'IRI in questo tipo di interventi secondo precisi indirizzi strategici, imperniati sul conseguimento di obiettivi urbani e metropolitani nelle regioni più arretrate. Dopo aver ammonito che bisogna guardarsi dal concepire l'industrializzazione nel sud in termini di spostamento nel Mezzogiorno dell'industria meno avanzata, mentre i « cervelli » direttivi, i centri di ri-

cerca e l'industria di punta, dovrebbero rimanere nel nord, il relatore conclude invitando ad approvare il disegno di legge in esame.

Il deputato Isgrò rileva che è ormai evidente il ruolo determinante che i fondi di dotazione sono chiamati ad assolvere rispetto ai programmi di sviluppo degli enti a partecipazione statale e alla efficacia stessa della politica di programmazione economica. Per quanto riguarda l'IRI si tratta di un gruppo che assume una presenza incisiva nell'economia nazionale e il cui programma di investimenti, sotto il profilo politico generale e congiunturale, appare indubbiamente trainante e ricco di connotazioni positive. Quanto più emerge tuttavia il rilievo pubblico degli enti a partecipazione statale e il loro carattere di strumenti essenziali della politica di piano, tanto più si pone l'esigenza di una migliore definizione dei limiti in cui inquadrare l'attività e la funzione dell'impresa pubblica; anche il problema degli aumenti dei fondi di dotazione va affrontato in questa prospettiva.

Il deputato Bodrato condivide l'esigenza prospettata dal relatore di una discussione contestuale dei provvedimenti di aumento dei singoli fondi di dotazione e quindi dei programmi di investimento dei vari enti, e condivide anche le perplessità manifestate in ordine alla localizzazione a Gioia Tauro del quinto centro siderurgico. L'aspetto tuttavia su cui desidera particolarmente richiamare l'attenzione è il problema, ormai maturo, di dare un respiro e una strategia europei alla nostra politica industriale. Una valida politica di sviluppo economico anche del Mezzogiorno presuppone infatti un'industria pubblica che abbia provveduto a sviluppare una sua capacità competitiva nei confronti del sistema industriale europeo e a potenziare i propri rapporti con i mercati esteri. Infine, sul problema della presenza delle imprese pubbliche nel campo dei servizi e delle infrastrutture, osserva che si tratta di distinguere le situazioni tipiche di ciascun settore e che, semmai, il punto principale è quello di assicurare un impegno delle imprese pubbliche capace di garantire una differenziazione del sistema produttivo adeguata all'impianto industriale proprio del nostro paese.

Il deputato D'Alema osserva che le lotte portate avanti dal movimento operaio e dalle masse lavoratrici in questi anni hanno fatto esplodere una serie di contraddizioni e di debolezze all'interno del sistema industriale italiano, sicché i vecchi cardini su cui ha poggiato in tutti questi anni la struttura industriale del paese sono saltati ed oggi si impo-

ne un profondo rinnovamento della politica industriale. In questa situazione è indispensabile che l'industria di Stato prenda coscienza dei problemi di specializzazione, di rinnovamento tecnologico, di ristrutturazione che oggi investono soprattutto la piccola e media industria, e che si provveda ad impostare una strategia conforme alle esigenze di sviluppo dei consumi sociali e ad una seria politica di riforme.

Le scelte di investimento prospettate dall'IRI non vanno in queste direzioni; non prefigurano una seria politica del territorio, né un mutamento di indirizzo rispetto a scelte produttive che ancora una volta appaiono prevalentemente orientate nel campo della meccanica motoristica e delle infrastrutture. Anche gli impegni nel settore della ricerca non sono tali da poter colmare le deficienze registrabili in questo campo. L'incapacità delle partecipazioni statali a predisporre seri programmi di riassetto in tutta una serie di singoli settori riceve una conferma indiretta dalle notizie trapelate in questi giorni circa il modo con cui si intende por mano al problema del riassetto della flotta; su questo argomento, mentre tiene a ribadire che nessuna smobilitazione è pensabile prima di aver garantito sicure prospettive di occupazione ai lavoratori interessati, osserva che esso offre uno spunto in più per affermare che il problema della riforma delle partecipazioni statali è ormai urgente e improcrastinabile.

A giudizio del deputato Tarabini, occorre rendersi conto che qualsiasi strategia di sviluppo si voglia realizzare, bisogna ricreare un clima di sicurezza e di fiducia tale da indurre i privati imprenditori a predisporre progetti di investimento. Inoltre, pur condividendo le posizioni del relatore circa l'esigenza di indirizzare al Sud i nuovi investimenti, mette in guardia dal pericolo di incorrere in schematizzazioni troppo rigide suscettibili di dar luogo a distorsioni innaturali e pericolose. Infine, se non possono essere disconosciute le esigenze che sono dietro le richieste di aumento dei fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale, occorre aver presenti anche i rischi insiti in troppo frequenti ricorsi al mercato finanziario, e valutare l'opportunità di porre in essere operazioni suscettibili di assicurare, per vie diverse, capitali all'azienda di Stato.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli si dichiara favorevole all'aumento del fondo di dotazione dell'IRI previsto dal disegno di legge in esame, nella misura in cui ciò significa un aumento di peso dell'industria di Stato nella

economia. Lo sviluppo della mano pubblica nell'economia pone però il problema di uno sviluppo collaterale della prassi democratica e degli strumenti di indirizzo e di controllo del Parlamento; in particolare la Commissione bilancio vede accresciute le sue responsabilità. Dopo aver ricordato che alle partecipazioni statali va riconosciuto il merito particolare di aver creato una nuova classe imprenditoriale e manageriale con caratteristiche qualitativamente nuove, aggiunge alcune osservazioni specifiche circa i termini con cui sono impostati, nel nuovo programma dell'IRI, i problemi della ricerca scientifica, dell'impegno nel settore siderurgico, del coordinamento degli organismi interessati nell'attività elettronica, nucleare, spaziale: per quanto concerne quest'ultimo settore sottolinea l'esigenza di una presenza del nostro paese in chiave di collaborazione internazionale.

Il deputato Delfino rinnova la critica già altre volte formulata dal suo gruppo per il modo con cui si procede alla richiesta di aumenti dei fondi di dotazione in mancanza di un quadro programmatico definitivo che possa offrire un valido punto di riferimento; del resto, tutto il sistema dei rapporti tra CIPE, Ministero delle partecipazioni statali e aziende di Stato va riveduto. In attesa di affrontare questi problemi generali, non ci si può opporre ad un ulteriore aumento del fondo di dotazione dell'IRI, indispensabile per consentire al gruppo di attuare il proprio programma di investimenti. C'è da dire però che l'esposizione fatta ieri dal Presidente Petrilli suscitava per molti versi l'impressione che l'istituto opera in una situazione di insufficiente presenza delle autorità politiche le cui direttive esso deve seguire, ma che non di rado operano scelte inadeguate alle esigenze imprenditoriali e gestionali dell'istituto stesso: da questo punto di vista il Governo e la maggioranza vanno richiamati pienamente alle proprie responsabilità.

Replica, quindi, il relatore Compagna, manifestando anzitutto vivo compiacimento per l'accordo unanime determinatosi nella Commissione sulle ragioni che giustificano l'aumento del fondo di dotazione IRI e per il consenso da più parti espresso su talune considerazioni ed osservazioni contenute nella sua illustrazione introduttiva e, in particolare, per il rilievo riservato ai temi della strategia europea della industrializzazione (che deve interessare tutta l'Italia, evitando il pericolo di lasciar fuori il Mezzogiorno) e della necessità di una ulteriore e più incisiva diversificazione dei settori e dei comparti di in-

tervento delle partecipazioni statali. Dichiarò, peraltro, di non condividere le preoccupazioni manifestate circa i costi della siderurgia italiana, accennando alla esigenza di verificare le cause della perdita di competitività della nostra industria siderurgica rispetto a quella degli altri paesi, in special modo di quelli del mercato comune europeo. Respinge, infine, le critiche rivolte alla politica autostradale, che ha consentito, invece, di conseguire il traguardo di un « accorciamento » dell'Italia: richiama, al riguardo, alla assoluta necessità di un impegno dell'impresa pubblica anche nel settore portuale e, in genere, in tutto il comparto delle infrastrutture, là dove l'intervento delle partecipazioni statali può accompagnare ed accelerare la strategia dello sviluppo dell'economia italiana.

Il Ministro delle partecipazioni statali, Piccoli, dichiarò preliminarmente di voler toccare soltanto taluni dei più significativi e suggestivi temi trattati nel corso del dibattito (che è risultato assai stimolante e ricco di valide indicazioni), rinviando l'approfondimento di alcuni dei problemi posti dai deputati intervenuti alla successiva discussione che avrà luogo in Assemblea sul disegno di legge in esame: in quella sede si ripropone di offrire alla Camera un quadro generale delle attività e delle prospettive di sviluppo delle aziende a partecipazione statale. Condivide l'esigenza della presentazione unitaria e globale del problema dei fondi di dotazione degli enti di gestione per consentire al Parlamento una visione di sintesi delle necessità finanziarie, da un lato, e dei programmi di investimento, dall'altro, delle aziende di Stato; così come lo trovano pienamente consenziente le questioni dell'inquadramento nel sistema delle partecipazioni statali di quelle aziende e di quelle attività non ancora inserite in alcun ente di gestione, e di una presenza politica più accentuata, e perciò di una revisione dei compiti e degli strumenti di controllo del Ministero.

Il Ministro Piccoli, dopo aver accennato ai temi di un progressivo inserimento delle partecipazioni statali nell'ambito della integrazione europea (pena una inevitabile decomposizione del sistema), affronta il problema dello sviluppo del Mezzogiorno: dichiara, al riguardo, che l'impegno dell'IRI risulta validissimo sia perché imperniato in settori tecnologici avanzati (elettronica, aeronautica, ecc.), sia perché inteso a creare strutture autonome e autosufficienti rispetto al resto del paese, ma ammonisce ad attentamente considerare i problemi della capa-

lità di collegamento tra ambienti culturali del Mezzogiorno e nuove iniziative assunte nell'Italia meridionale. Concorda, altresì, con l'esigenza di indirizzare le partecipazioni statali verso la creazione di complessi urbani e metropolitani, ma respinge le critiche mosse alla politica autostradale, che acquisterà sempre maggiore importanza nella misura in cui risulterà integrata e completata da una adeguata politica portuale e aeroportuale. A proposito della ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, assicura che l'operazione avverrà tenendo bene presente l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione dei lavoratori e ribadisce il principio secondo cui l'azione delle partecipazioni statali nel mondo del lavoro deve qualificarsi in uno sforzo di ristrutturazione interna.

Il Ministro conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, che aumenta di 900 miliardi in un quinquennio il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

La Commissione approva, quindi, senza modifiche, i singoli articoli del disegno di legge nel testo proposto dal Governo e conferisce mandato al relatore Compagna di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente Tremelloni si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Sarti; per il tesoro, Schietroma; per le finanze, Borghi.

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2966-B).

Il relatore Patrini, dopo avere accennato alle importanti modifiche adottate dal Senato, chiede un breve rinvio della discussione che consenta di acquisire il parere della I Commissione.

Il deputato Cesaroni manifesta l'opposizione della sua parte ad un ulteriore rinvio del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti, si associa alla proposta formulata dal relatore osservando che il rinvio di una settimana potrà consentire taluni chiarimenti che si rendono necessari alla luce della discussione avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione rinvia quindi alla prossima seduta la discussione del provvedimento.

Disegno di legge:

Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1730-B).

Il relatore Beccaria illustra il provvedimento che adegua le indennità d'esame di concorso a favore dei professori e dichiara di condividere il parere espresso dalla Commissione bilancio in ordine all'onere relativo al 1969 e alla non congruità della copertura per quell'esercizio.

Propone pertanto di emendare il disegno di legge fissandone, all'articolo 1, la decorrenza dal 1° gennaio 1970 anziché dal 1° giugno 1969 e conseguentemente propone di eliminare all'articolo 2 l'indicazione di copertura per il 1969 su cui la Commissione bilancio ha espresso contrario avviso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Schietroma, pur ribadendo l'opinione del Governo secondo la quale è da ritenersi corretto il meccanismo di copertura per il 1969, considerata peraltro la natura vincolante del parere espresso dalla Commissione bilancio, si dichiara favorevole agli emendamenti suggeriti dal relatore.

La Commissione approva quindi gli articoli del provvedimento con le modifiche proposte dal relatore e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato.

Proposta di legge:

Laforgia ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 848, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (2440).

Il relatore Laforgia illustra ampiamente la proposta di legge che intende decentrare regionalmente le strutture dell'Artigiancassa e conseguentemente modificare la composizione dei suoi organi.

Il deputato Lenti si dichiara favorevole alla proposta di legge e propone una serie di emendamenti intesi a precisare che i contri-

buti delle singole regioni vanno destinati alle regioni stesse ed intesi a modificare la composizione dei comitati tecnici onde aumentare la rappresentanza degli organismi regionali.

Il deputato Bima prospetta l'opportunità che sul provvedimento venga sentito il parere della Commissione interparlamentare sugli affari regionali.

Il relatore Laforgia osserva al deputato Bima che la materia oggetto della proposta non rientra nell'ambito delle materie da regolarsi con decreti delegati; replica quindi al deputato Lenti dichiarandosi favorevole ad esplicitare la destinazione dei contributi regionali nei singoli ambiti territoriali e contrario invece agli emendamenti intesi a modificare la composizione di un organo specificamente tecnico.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Schietroma dichiara che il Governo è favorevole alla proposta di legge.

La Commissione passando all'esame degli articoli approva all'articolo 1 il seguente emendamento Lenti:

« alla lettera b), dopo le parole: leggi regionali, aggiungere le parole: e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti ».

Respinge invece, sempre all'articolo 1, l'emendamento Lenti che al quarto comma dell'articolo 1 intende sostituire il primo alinea con il seguente:

« da 3 rappresentanti della regione di cui uno in rappresentanza della minoranza. Il presidente è nominato dalla regione fra i suoi tre rappresentanti ».

L'articolo 2 è approvato senza modificazioni.

All'articolo 3 la Commissione approva un emendamento del relatore che sostituisce la lettera b) con la seguente:

« b) designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d) ».

L'articolo 4, su proposta del relatore, è modificato interamente e risulta del seguente tenore:

ART. 4.

L'articolo 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato;

b) uno, dal Ministro del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno, dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

d) otto dal consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1^a categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del consiglio generale dall'articolo 43 ».

Gli articoli 5 e 6 sono approvati senza modificazioni.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata.

Proposta di legge:

Senatore Cipellini e Albertini: Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3246).

Il relatore Lepre illustra favorevolmente la proposta di legge. Senza discussione il provvedimento, che consta di articolo unico, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Proposta di legge:

Bonifazi ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994).

In assenza del relatore il Presidente Vicentini propone il rinvio della discussione alla prossima seduta.

Il deputato Raffaelli dichiara di dover protestare con la massima fermezza per l'ennesimo rinvio del provvedimento. Ricorda che era intervenuto fra le parti un accordo sull'*iter* dei provvedimenti che componevano il pacchetto bancario e che il Ministro del tesoro si è dichiarato favorevole alla proposta di legge pur riservandosi il giudizio sulle competenze territoriali, in Toscana, in rapporto all'ambito d'intervento dell'Istituto federale di credito agrario, problema questo sul quale la sua parte non ha obiezioni da sollevare.

Il Presidente Vicentini dichiara che il provvedimento verrà mantenuto all'ordine del giorno e ne rinvia la discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Levi Arian Giorgina ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

Levi Arian Giorgina ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

Menicacci e Nicosia: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

Iozzelli: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

Nannini ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

Borghi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

Lobianco ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578);

Mancini Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

Franchi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

Giraudi ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618).

La Commissione riprende l'esame del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, iniziando la discussione degli articoli.

Accogliendo un emendamento interamente sostitutivo del Governo, la Commissione approva l'articolo 1 nella seguente formulazione:

ART. 1.

Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, il piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Risultano assorbiti una serie di emendamenti all'articolo 1 rispettivamente dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri, Bini ed

altri, del relatore Bardotti, dei deputati Bini ed altri, dei deputati Sanna ed altri.

La Commissione passa all'articolo 2 del testo unificato.

A seguito dell'approvazione di due emendamenti del relatore Bardotti e di un emendamento del Governo, l'articolo 2 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 2.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 maggio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 16 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 8.

Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne statali. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a « buono »; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal provveditore agli studi.

Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

Risultano assorbiti una serie di emendamenti del Governo, dei deputati Granata ed altri e del relatore Bardotti.

La Commissione passa all'articolo 3 del testo unificato.

A seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti del relatore Bardotti, la Commissione

ne approva l'articolo 3 nella seguente formulazione:

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri ».

Risultano assorbiti una serie di emendamenti del Governo, dei deputati Granata ed altri e dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri.

La Commissione passa all'articolo 4 che, con l'accoglimento di un emendamento dei deputati Sanna ed altri - a seguito del quale risultano assorbiti due emendamenti rispettivamente del relatore Bardotti e del Governo -, viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 4.

I commi 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono sostituiti dal seguente:

« Dopo l'espletamento di ogni concorso e la conseguente nomina dei vincitori, si procede all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti, dalle quali saranno cancellati tutti i candidati nominati in ruolo e quelli che hanno rinunciato alla nomina ».

La Commissione passa all'articolo 5.

A seguito dell'approvazione di due emendamenti del relatore Bardotti e di un emendamento dei deputati Granata ed altri, l'articolo 5 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, aventi persone a carico, per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo,

ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

Nel caso che gli insegnanti abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto lo elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti ».

Risultano assorbiti alcuni emendamenti del Governo, dei deputati Sanna ed altri e dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri; in precedenza la Commissione aveva respinto due emendamenti rispettivamente dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri e dei deputati Pascariello ed altri.

La Commissione passa all'articolo 6.

A seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti rispettivamente del relatore Bardotti, dei deputati Sanna ed altri, dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri, dei deputati Tedeschi ed altri e del Governo, l'articolo 6 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle

attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo aver utilizzato gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materie statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il tratta-

mento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.

Risultano assorbiti alcuni emendamenti rispettivamente dei deputati Granata ed altri, dei deputati Tedeschi ed altri e del relatore Bardotti.

La Commissione passa all'articolo 7 nel testo unificato.

A seguito dell'approvazione di due emendamenti del relatore Bardotti e di un emendamento del Governo, l'articolo 7 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

In tal caso, qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta dal direttore didattico più anziano.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41 e successive modificazioni.

I maestri sono nominati dal provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari.

Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettore scolastico o il direttore didattico e gli insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.

Risultano assorbiti alcuni emendamenti rispettivamente del Governo, dei deputati Giannantoni ed altri, dei deputati Granata ed altri.

La Commissione passa all'articolo 8.

Vengono approvati alcuni emendamenti del relatore Bardotti, del Governo e dei deputati Raicich ed altri; vengono respinti un emendamento del deputato Caroli ed un emendamento dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri; vengono accantonati due emendamenti rispettivamente del relatore Bardotti e dei deputati Tedeschi ed altri. A seguito di ciò la Commissione delibera altresì di accantonare l'ulteriore esame dell'articolo 8 alla fine della discussione sugli articoli.

La Commissione passa all'articolo 9.

Accogliendo un emendamento dei deputati Sanna ed altri, la Commissione approva l'articolo 9 nella seguente formulazione:

ART. 9.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascun anno ».

La Commissione passa all'articolo 10.

Vengono approvati due emendamenti del relatore Bardotti, con assorbimento di un emendamento dei deputati Canestri ed altri; viene respinto un emendamento dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri. L'articolo 10

viene quindi approvato nella seguente formulazione:

ART. 10.

Gli articoli 100, 101, 102, 103 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono sostituiti dal seguente:

« L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a cinque.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentita la deroga al limite previsto dal primo comma del presente articolo.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

L'articolo 329 del Regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è abrogato.

Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

La Commissione passa all'articolo 11.

A seguito dell'accoglimento di un emendamento del relatore Bardotti, con assorbimento di un emendamento del Governo, l'articolo 11 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 11.

Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1966, n. 574, modificate dalla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti dei ruoli magistrali speciali.

La Commissione passa all'articolo 12.

A seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore Bardotti, con assorbimento di un emendamento dei deputati Lo-

perfido ed altri, l'articolo 12 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, si procederà all'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente con i criteri di cui all'articolo 9 entro il 30 settembre 1971, prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 5 della presente legge.

La Commissione, accogliendo un emendamento suggerito dalla Commissione bilancio, approva il seguente articolo 13:

ART. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(La seduta, sospesa alle 13,25, riprende alle 21).

La Commissione riprende l'esame dei due emendamenti all'articolo 8, rispettivamente del relatore Bardotti e dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri, che erano stati in precedenza accantonati.

Su proposta del Governo, e con il conseguente assorbimento dei due emendamenti suindicati, la Commissione approva il seguente articolo 7-bis:

ART. 7-bis.

Salvo quanto disposto dall'articolo 8, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti - hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, al conferimento dei posti - compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 - che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è ripristinato sen-

za soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

La Commissione approva nel suo complesso l'articolo 8 nella seguente formulazione risultante dagli emendamenti accolti prima della sospensione della seduta:

ART. 8.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-1971, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 o che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.

La Commissione approva il seguente articolo 8-bis che prima della sospensione della seduta era stato approvato, a seguito dell'accoglimento di un emendamento dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri, come ultimo comma dell'articolo 8:

ART. 8-bis.

Agli insegnanti con nomina a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, e competono le prestazioni dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, a favore del quale sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1957, n. 93.

La Commissione approva il seguente titolo del testo unificato: « Norme sull'ordina-

mento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e materna statale ».

Dopo che il Presidente Romanato è stato autorizzato al coordinamento del testo approvato, il testo unificato viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

Al termine della seduta il Presidente Romanato comunica che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, d'intesa con i responsabili dei Gruppi e con il parere favorevole del Sottosegretario Rosati, ha deliberato all'unanimità di iniziare la discussione del progetto di riforma universitaria la settimana prossima nella prima seduta successiva alla conclusione dell'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge sullo stato giuridico del personale insegnante e non insegnante. Qualora tale esame non dovesse concludersi entro la giornata di mercoledì 7 luglio, resta inteso che l'Ufficio di Presidenza verrà riconvocato per giovedì 8 luglio onde fissare comunque la data d'inizio dello esame del progetto di riforma universitaria. Il Presidente Romanato comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di mantenere immutato il programma di lavoro definito per le settimane precedenti e non ancora esaurito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegni e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439);

Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3410);

Cusumano ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2428);

Mattarella e Cusumano: Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 1841, al monastero dell'angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo (2429);

Cusumano: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2987);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (*Urgenza*) (3033).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del decreto-legge.

Il deputato Quilleri illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 13, ponendo in rilievo le carenze verificatesi nella realizzazione delle baracche ed il loro elevatissimo costo. Rileva anche la mancanza di motivazione dello stanziamento recato dallo stesso articolo 13.

Il deputato Cusumano si sofferma sul problema dei costi delle baracche e della loro realizzazione e si dichiara contrario all'emendamento soppressivo proposto.

Il deputato Ferretti rileva l'esigenza di provvedere alla manutenzione delle baracche, spesso affrettatamente realizzate, e chiede chiarimenti in ordine all'ammontare della spesa prevista.

Il relatore Fioret si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo 13, pur rilevando necessario un esame approfondito circa i costi sostenuti per la realizzazione delle baracche.

Il Sottosegretario Russo ammette l'insufficienza delle baracche esistenti in ordine alle esigenze della popolazione, dato anche il rientro di molti emigrati, si sofferma sulle ragioni che hanno indotto a prevedere uno stanziamento per la manutenzione di quelle già realizzate e si dichiara quindi contrario alla soppressione dell'articolo 13 del decreto-legge.

Dopo l'intervento dei deputati Quilleri, che si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario Russo e dichiara di mantenere l'emendamento soppressivo proposto, e Amodè e Ferretti che preannunciano l'astensione delle rispettive parti politiche dalla votazione dell'emendamento, quest'ultimo è posto in votazione e non approvato.

Il deputato Quilleri illustra quindi un emendamento soppressivo dell'articolo 14, chiedendo chiarimenti in ordine alla utilizzazione dello stanziamento recato dallo stesso articolo.

All'emendamento si dichiarano favorevoli i deputati Ferretti, che sottolinea l'esigenza di costruire case e non nuove baracche; Amodè, che rileva l'assurdità di procedere al

soddisfacimento delle necessità delle popolazioni mediante alloggi provvisori; Fulci, che contesta la opportunità della spesa prevista, e Pisoni; contrari, il deputato Cusumano, che rileva la persistente richiesta di baracche, il relatore Fioret ed il Sottosegretario Russo.

L'emendamento soppressivo è quindi posto in votazione e approvato.

Vengono quindi esaminati due emendamenti analoghi, presentati dai deputati Cusumano ed altri e Gioia ed altri, all'articolo 15.

Gli emendamenti stessi, cui si dichiara favorevole il relatore e contrario il Governo, sono quindi posti in votazione ed approvati nel seguente testo unificato:

All'articolo 15, al secondo comma, le parole: « per l'anno finanziario 1971 » sono sostituite con le altre: « per gli anni finanziari 1971 e 1972 ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno ».

Dopo interventi del Presidente Baroni, del Sottosegretario Russo, del relatore Fioret e dei deputati Carra e Ferretti, la Commissione approva le modifiche agli articoli 17 e 18 conseguenti alla soppressione dell'articolo 14 e alle modifiche introdotte all'articolo 15.

Il deputato Cusumano illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo da lui proposto:

« Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 si applicano anche a favore dei cittadini che, aventi il domicilio fiscale anteriormente al 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, svolgono la propria attività in altri comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento.

La restituzione delle imposte pagate e dei contributi versati per gli anni 1968, 1969 e 1970 ha luogo a domanda dell'interessato che dovrà essere presentata entro il termine di 180 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 ».

All'emendamento proposto si dichiara favorevole il deputato Russo Ferdinando, mentre manifesta perplessità il relatore Fioret, che propone alcune modifiche all'emendamento stesso.

Dopo l'intervento dei deputati Carra, Ferretti, Pisoni e Amodè, e del Sottosegretario

Russo, che si dichiara contrario al secondo comma dell'articolo aggiuntivo, la Commissione approva il primo comma dell'articolo stesso e l'aggiunta delle parole « sempre che il reddito imponibile iscritto a ruolo nei singoli anni, ai fini dell'imposta complementare non superi l'importo di lire 1.200.000 », mentre viene ritirato dai presentatori il secondo comma.

Il deputato Cusumano illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo:

« Presso l'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, costituito con decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è istituito un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio di cui al precedente comma provvede al controllo degli atti emanati dall'Ispettorato generale.

All'ufficio distaccato della Corte dei conti è preposto un consigliere della sezione di controllo per la regione siciliana, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, coadiuvato da un primo referendario, o referendario, in servizio alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, presso la sezione medesima.

La Corte dei conti provvederà all'assegnazione del personale per il funzionamento di detto ufficio.

L'ufficio distaccato inizierà il suo funzionamento il 30° giorno successivo a quello della conversione in legge del presente decreto-legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in quanto applicabili ».

Dopo l'intervento del relatore Fioret, che manifesta alcune perplessità in proposito, del Presidente Baroni, e del Sottosegretario Russo, che dichiara di condividere, in via di principio, l'emendamento proposto, esso viene ritirato dai presentatori, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il deputato Russo Ferdinando illustra il seguente articolo aggiuntivo:

« Gli orfani e le vedove di cittadini deceduti in dipendenza dei terremoti avvenuti in Sicilia nel gennaio 1968 sono equiparati a tutti gli effetti delle leggi vigenti in materia di

assunzioni obbligatorie per gli orfani e le vedove di guerra ».

L'emendamento, cui si dichiarano contrari relatore e Governo, è posto in votazione e non approvato.

Il deputato Russo Ferdinando illustra il seguente articolo aggiuntivo:

« Le progettazioni delle opere previste dalle leggi emanate per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono redatte in modo da consentire la concessione di forniture od opere connesse ad imprese locali anche artigiane ».

Dopo l'intervento del deputato Cusumano, che manifesta perplessità sulla pratica attuazione di quanto previsto dall'emendamento; del relatore Fioret, che si dichiara contrario, e del Sottosegretario Russo, che si rimette alla Commissione, l'emendamento stesso viene ritirato dai presentatori, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Dopo l'intervento dei deputati Carra e Quilleri, del relatore Fioret e del Governo; viene ritirato dal deputato Russo Ferdinando, con riserva di ripresentarlo in Assemblea, il seguente articolo aggiuntivo, illustrato dallo stesso deputato:

« Ai cittadini che risultavano residenti nelle zone colpite dai terremoti avvenuti in Sicilia nel gennaio 1968 sono estese le norme sul collocamento previste dalle vigenti leggi per i profughi e i rimpatriati ».

Il deputato Russo Ferdinando illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare ulteriori stanziamenti straordinari, entro il limite massimo di lire 15 miliardi nell'ambito del programma di cui all'articolo 14 ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di programmi nei comuni colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ed indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, secondo la entità dei danni subiti ed il numero degli abitanti ».

Intervengono i deputati: Ferretti, che si dichiara favorevole all'emendamento proposto, Quilleri e Achilli, che si dichiarano contrari con diverse motivazioni, all'emendamento stesso, e Russo Ferdinando, che fornisce ulteriori chiarimenti dichiarando di ritirare l'emendamento, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il deputato Russo Ferdinando illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo:

« I termini di decadenza previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e dalle successive leggi, si intendono riferiti esclusivamente alla presentazione della domanda per la concessione di contributi di qualsiasi specie previsti in favore di coloro che hanno subito danni a causa degli eventi sismici e non alla presentazione della documentazione richiesta dai competenti uffici, per la quale non vi è alcuna limitazione di tempo ».

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, che esprime alcune considerazioni sulla formulazione dell'emendamento, esso viene ritirato dal presentatore, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Il deputato Russo Ferdinando illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo, cui si dichiara favorevole, in linea di principio il relatore Fioret, che pure sottolinea l'esigenza di far fronte alla maggiore spesa, e contrario il Sottosegretario Russo:

« Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182, è stanziata la ulteriore somma di lire 500.000.000 ».

L'emendamento stesso è quindi posto in votazione e approvato con modifiche di carattere formale e con le necessarie modifiche relative agli articoli di copertura della spesa.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli accantonati nella seduta di ieri.

Il Sottosegretario Russo si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo 4-ter, proposto dai deputati Cusumano ed altri, che viene ritirato dai presentatori ed all'altro articolo aggiuntivo 4-ter presentato dai deputati Ferretti ed altri, che viene pure ritirato dai presentatori, con riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, che esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 9-bis presentato dai deputati La Loggia e Gioia, la Commissione approva l'articolo 9-bis nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

La Commissione delibera di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea, dando mandato in tal senso al relatore.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo (3440);

Lezzi: Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli (2438);

Riccio: Provvidenze per Pozzuoli (*Urgenza*) (2691).

La Commissione passa all'esame degli articoli del decreto-legge n. 290, assunto come testo base.

Dopo l'intervento del deputato Conte, che rileva l'esigenza di un approfondito esame di taluni aspetti del decreto-legge, la Commissione approva le seguenti modifiche predisposte dal Comitato ristretto all'articolo 1:

Al primo comma, alla lettera c), dopo le parole: attività commerciali ed artigiane, è aggiunta la parola: professionali, ed è soppressa la congiunzione: ed.

Alla lettera g), dopo la parola: ripristino, sono aggiunte le parole: di edifici pubblici e di uso pubblico.

La lettera h) è sostituita con la seguente:

« h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo articolo 3-bis ».

Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonché alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania.

Il Presidente sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 15,15).

La Commissione riprende l'esame degli articoli del decreto-legge n. 290.

All'articolo 2 vengono approvate le seguenti modifiche proposte dal Comitato ristretto:

Il primo comma è sostituito con il seguente:

« Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumità pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unità immobiliare abitativa e lire 1 milione per unità immobiliare adibita ad attività commerciale, artigiana o professionale »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 3, vengono approvate le seguenti modifiche al primo comma proposto dal Comitato ristretto, integrato da un emendamento presentato dai deputati Conte e Ferretti:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e non suscettibili di organica riparazione ».

Il deputato Conte illustra quindi il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3:

« Tutti gli immobili del rione Terra per i peculiari valori storici ed ambientali dello stesso saranno trasferiti, dopo la espropriazione che avverrà a cura e spesa dello Stato, al patrimonio comunale con vincolo d'inalienabilità. Lo Stato provvede alla loro conservazione fino alla definitiva sistemazione determinata dal piano regolatore generale ».

L'emendamento, dopo interventi del deputato Conte e Degan, del relatore de' Cocci, e del Presidente Baroni, viene accantonato insieme con altri emendamenti al secondo comma dello stesso articolo 3 predisposto dal Comitato ristretto.

La Commissione approva quindi le seguenti modifiche agli altri commi dell'articolo 3:

Al terzo comma le parole: « Ministro dei lavori pubblici d'intesa con » sono sostituite

con le parole: « Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sentita »;

gli ultimi due commi sono sostituiti dal seguente:

« Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione dalla legge di conversione del presente decreto, il Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziare con il decreto medesimo, predisponesse, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma ».

Dopo l'intervento del relatore, la Commissione approva il seguente articolo 3-bis predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 3-bis.

Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto;

2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

Il piano deve utilizzare le zone già destinate alla edilizia popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Viene invece ritirato dal deputato Conte il seguente emendamento da lui proposto allo stesso articolo 3-bis:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il piano deve utilizzare le zone destinate all'edilizia popolare risultanti dagli adeguamenti dei piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, in dipendenza delle esigenze derivanti dalla attuazione del presente decreto ».

La Commissione approva la seguente modifica all'articolo 5 proposto dal Comitato ristretto:

Il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonché a pro-

cedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche o di incolumità pubblica ».

Il deputato Conte illustra quindi un emendamento soppressivo del terzo e quarto comma dello stesso articolo 5.

Dopo l'intervento del relatore de' Cocchi, che dichiara di rimettersi alla Commissione, e del Sottosegretario Russo, che si dichiara contrario all'emendamento proposto, l'emendamento stesso è posto in votazione e approvato.

La Commissione approva quindi la seguente modifica all'articolo 6:

All'articolo 6, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti dal piano regolatore generale ».

All'articolo 7 sono approvate le seguenti modifiche proposte dal Comitato ristretto:

All'articolo 7, al primo comma le parole: « di zona », sono sostituite dalle parole: « di cui all'articolo 3-bis »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennità di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4 »;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo medesimo è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinata del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5.000.000. Il contributo complessivo non potrà, comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni.

Per le unità immobiliari che, in virtù della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennità di espropriazione ».

La Commissione approva quindi, per coordinamento, un emendamento diretto a sostituire, nei diversi articoli, le parole « piano di

zona » con le parole « piano di cui all'articolo 3-bis ».

All'articolo 8 è approvata la seguente modifica proposta dal Comitato ristretto:

All'articolo 8, secondo comma, dopo le parole: « unità immobiliare », sono aggiunte le altre: « riunendosi in cooperative o ».

All'articolo 9, è approvata la seguente modifica proposta dal Comitato ristretto:

Al primo comma, dopo le parole: « della approvazione del progetto » sono aggiunte le altre: « e della concessione del contributo ».

All'articolo 11, è approvata la seguente modifica proposta dal Comitato ristretto:

Il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per esse una contabilità separata e sono assegnate esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con 3 rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e con tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonché i requisiti degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto ».

Il deputato Conte illustra quindi il seguente emendamento allo stesso articolo 11:

Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

« Il contributo in favore delle famiglie sgombrate di autorità dalle proprie abitazioni per effetto del bradisismo, già determinato nella misura unica di lire 30 mila mensili ad integrazione del canone di locazione, non sarà più corrisposto all'atto della consegna alle famiglie stesse degli alloggi di cui al primo comma ».

Dopo interventi del relatore De' Cocci, dei deputati Degan, Amodei e Conte, l'emendamento è ritirato dal proponente, con la riserva di trasformarlo in un ordine del giorno.

Vengono quindi approvate le seguenti modifiche agli articoli 12 e 14 predisposte dal Comitato ristretto:

All'articolo 12, primo comma dopo le parole: « presente decreto » sono aggiunte le altre: « da realizzarsi nell'ambito del piano di cui all'articolo 3-bis ».

All'articolo 14, secondo comma dopo le parole: « i progetti esecutivi delle opere » è aggiunta la parola: « sono »;

alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: « e dal sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 15, è approvata la seguente modifica di carattere formale:

Al secondo comma, le parole « forma pubblico-amministrativa » sono sostituite con le altre « forma pubblica amministrativa ».

All'articolo 17, la Commissione dopo l'intervento del deputato Amodei, Di Lisa, Carra e Degan, del Presidente Baroni, e del Relatore De' Cocci, approva le seguenti modifiche predisposte dal Comitato ristretto, integrate da un emendamento presentato dal deputato Conte, al primo comma e da emendamenti al secondo comma proposti dal relatore e dal deputato Degan:

Alla fine del primo comma dopo la parola: « etnografico », sono aggiunte le parole: « con la possibilità di ristrutturare all'interno dello stesso, a mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi »;

al secondo comma, i nn. 1, 2, 3 e 5 sono sostituiti con i seguenti:

« 1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;

2) dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, o da un suo delegato;

3) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Campania, o da loro delegati;

5) da un esperto in materia urbanistica designato dal Presidente della Giunta regionale »;

alla fine del secondo comma dopo il n. 7, è aggiunto il seguente:

« 8) dal Presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli »;

all'ultimo comma dopo le parole: « del progetto », sono aggiunte le parole: « o dei progetti vincenti ».

All'articolo 19, viene approvata la seguente modifica proposta dal Comitato ristretto:

Il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico, dei servizi di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonché all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo ».

Agli articoli 21 e 22 vengono approvate le seguenti modifiche proposte dal Comitato ristretto:

All'articolo 21, primo comma, la parola: « Napoli » è sostituita con la parola: « Pozzuoli »;

al terzo comma dopo le parole: « a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con » sono aggiunte le parole: « ...due rappresentanti del CNR esperti in vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 22, il primo comma è sostituito con il seguente:

« le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali previsti dalla tabella A, Titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto è posto in essere per i fini di cui alla presente legge ».

Dopo una breve sospensione della seduta, vengono ritirati dal deputato Conte i seguenti emendamenti da lui presentati:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 7.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 ».

Sostituire la prima parte dell'articolo 24 con il seguente:

« È autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972, 1973, per ».

Viene pure ritirato dal proponente con riserva di ripresentarlo in Assemblea un emendamento presentato dal deputato Conte e diretto ad aggiungere, al primo comma dell'articolo 25, dopo la parola « autonomi » le altre « ed a quelli ».

Pure ritirato è un emendamento presentato dallo stesso proponente all'articolo 32, diretto a fare in esso riferimento al servizio autolinea urbana di Pozzuoli.

Il deputato Conte illustra quindi due emendamenti al primo comma dell'articolo 33, diretti a sostituire le parole « giugno 1971 », con le altre « ottobre 1971 » e le altre « in 18 rate » con le altre « in 24 rate » ad aggiungere alla fine dello stesso comma, le parole « con esecuzione unica di lire 50 mila ».

Dopo l'intervento del relatore, gli emendamenti vengono ritirati dal proponente, con riserva di ripresentarli in Assemblea.

Il deputato Conte illustra quindi il seguente articolo aggiuntivo da lui proposto:

« Il prefetto di Napoli, in attesa di realizzazione di quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 1, sentiti i sindaci di Pozzuoli, Napoli, Quarto Flegreo, Marano, Giugliano e limitrofi, deve reperire anche in requisizione unità abitative per accogliere le famiglie che da data precedente il 31 maggio 1971 sono alloggiate in alloggi di fortuna ed in case costruite con contributi dei lavoratori e già assegnate ».

Dopo l'intervento del relatore, l'emendamento viene ritirato dal proponente, con riserva di trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea.

La Commissione riprende quindi l'esame degli emendamenti al secondo comma dell'articolo 3 rispettivamente presentati dal deputato Conte e dal Comitato ristretto e precedentemente accantonato.

Dopo l'intervento del Presidente Baroni, del relatore de' Cocci e del deputato Conte, l'emendamento presentato da quest'ultimo viene approvato nel seguente testo:

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra, per i peculiari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico ».

La Commissione delibera quindi di dar mandato al relatore e a chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto sarà costituito, oltre che da lui stesso e dal relatore, dai deputati Amodei, Conte, Cusumano, Di Nardo, Ferretti, Guarra e Quilieri.

Alla fine della seduta il deputato Beragnoli chiede al Governo quali provvedimenti intenda assumere per la frana del Monte San Martino, in provincia di Lecco.

Alla richiesta si associa il deputato Calvetti, che sottolinea l'urgenza dei provvedimenti stessi.

Il Sottosegretario Russo assicura la massima emanazione dei provvedimenti in questione, non appena conclusa l'indagine in via di conclusione dell'apposita Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.*

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO VITO ANTONIO DI CAGNO, PRESIDENTE DELL'ENEL.

La Commissione ascolta un'ampia e dettagliata esposizione del Presidente dell'ENEL sull'attuale situazione produttiva, finanziaria

e organizzativa e sui programmi di sviluppo dell'ente nazionale elettrico.

Nella discussione che segue intervengono i deputati Erminero, Romualdi, Maschiella, Tempia Valenta, Merenda, Bastianelli, Amasio, Di Puccio, Marmugi, Tambroni e il Presidente Servadei, che pongono numerosi quesiti ai quali il Presidente Di Cagno ed il professor Armando Maria Angelini, Direttore generale dell'ENEL, rispondono fornendo ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,55.

Seduta pomeridiana.

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 16,45. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Biagioni.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DEGLI ELETTRODOMESTICI; AUDIZIONE DEL DOTTOR ARMANDO CAMPIONI, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA INDESIT.

La Commissione ascolta una relazione del dottor Campioni sui programmi di sviluppo della INDESIT e sul punto di vista di tale azienda sulla situazione produttiva e di mercato del settore dei prodotti elettrodomestici.

Segue un'ampia discussione nella quale intervengono il Presidente Servadei e i deputati Alesi, Chinello, De Poli, Maschiella, Scianatico, Borra e Fregonese.

Ai numerosi quesiti posti, il dottor Campioni risponde fornendo ulteriori chiarimenti e delucidazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.*

Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (3352);

Macchiavelli ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

Durand de la Penne: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759);

Belci ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987);

Durand de la Penne: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

Ballarin ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502).

La onorevole Ines Boffardi, riferendo sui provvedimenti, sottolinea il consenso di massima della categoria. Tuttavia, sarebbe opportuno apportare dei miglioramenti per ciò che concerne le pensioni anteriori al 1965. Per andare incontro alla viva attesa degli interessati, propone di chiedere l'assegnazione in sede legislativa e di nominare un Comitato ristretto per coordinare i vari testi.

Il deputato Azimonti si dichiara favorevole alla richiesta di sede legislativa. Quanto alle pensioni anteriori al 1965, concorda sull'opportunità di miglioramenti, rilevando tuttavia le difficoltà che la soluzione della questione comporta. In proposito suggerisce al relatore di prendere contatti con la cooperativa Garibaldi, che recentemente ha concluso un accordo su questo problema.

Il deputato Borra osserva che le questioni relative alle vecchie pensioni della categoria richiamano le più generali questioni del miglioramento delle vecchie pensioni di tutti i lavoratori. Coglie, dunque, l'occasione per rinnovare la sollecitazione al ministro del lavoro a riferire quanto prima in Commissione sul complesso dei problemi previdenziali.

I deputati Gramegna e Sulotto aderiscono alla richiesta di assegnazione in sede legislativa, per la necessità di definire al più presto la situazione di una categoria che da tempo attende un riordino del suo sistema pensionistico. Concordano anche sulla nomina di un Comitato ristretto. Resta ferma, peraltro, la necessità di una relazione preliminare e di risolvere il punto relativo ai vecchi pensionati, anche per formare un precedente valido per tutto il sistema pensionistico nazionale. Colgono l'occasione altresì per sollecitare la relazione del ministro del lavoro sulla situazione previdenziale.

La onorevole Ines Boffardi si dichiara disposta a riferire più ampiamente in una prossima seduta, facendo presente che l'opportunità di richiedere fin d'ora l'assegnazione in sede legislativa è consigliata dalla

maggior complessità della procedura di richiesta della sede legislativa stessa introdotta dal nuovo regolamento della Camera.

Il Presidente fa presente che il Governo gli ha comunicato di consentire alla richiesta di assegnazione in sede legislativa. Nomina inoltre componenti del Comitato ristretto i deputati Ines Boffardi, Azimonti, Fortunato Bianchi, Bruni, Sulotto, Alini, Zaffanella, Menicacci, Camba e Gunnella. La Commissione, quindi, all'unanimità, delibera di chiedere l'assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Alla fine di seduta il deputato Gramegna sollecita la discussione dei provvedimenti per la previdenza dei lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia, facendo presente che non è più possibile attendere che il Governo presenti il preannunciato disegno di legge.

Il deputato Lobianco sollecita l'esame del provvedimento per la concessione ai coltivatori diretti della facoltà di integrare il numero dei contributi assicurativi obbligatori.

Il deputato Fortunato Bianchi sollecita i provvedimenti relativi alla definizione di retribuzione ai fini previdenziali e al riscatto dagli anni universitari agli stessi fini.

I deputati Sulotto e Luciana Sgarbi Bompiani chiedono al Governo precisazioni sullo sciopero degli ispettori del lavoro di Torino, nei confronti dei quali è stato aperto un procedimento penale.

Il deputato Pisicchio sollecita dal Governo notizie circa l'iter dello schema del disegno di legge per le pensioni degli autoferrotramvieri e circa l'attuazione della legge per il collocamento in agricoltura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente DOSI.*

SEGUITO DELL'ESAME DI UNO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE SUI COMPITI E SUI POTERI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di disegno di legge sui compiti e sui

poteri della Commissione di vigilanza, predisposto dal presidente Dosi, dopo il dibattito preliminare svoltosi nella seduta dell'11 marzo.

Riassunto il contenuto dello schema, il Presidente ricorda che la Commissione si era riservata di approfondirne ulteriormente la portata per valutare l'opportunità di procedere all'ampliamento dei suoi poteri direttamente attraverso lo strumento della revisione del proprio regolamento o per mezzo della modifica legislativa delle norme istitutive della Commissione stessa.

Il deputato Lajolo, espresse riserve sulla opportunità di avvalersi dello strumento legislativo, dichiara che lo schema in esame non mostra un'effettiva volontà politica di rafforzare i poteri della Commissione, mentre comporta un rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo. Ribadito, poi, il convincimento del Gruppo comunista — anche in relazione all'ordine del giorno della maggioranza, votato dal Senato nella seduta del 22 giugno — sull'opportunità di procedere rapidamente ad una modifica del regolamento della Commissione, l'oratore conclude presentando, a nome del suo Gruppo, uno schema di norme nel senso anzidetto.

Il deputato Di Giannantonio, manifestato avviso contrario alla soluzione prospettata dall'onorevole Lajolo, sostiene la piena volontà politica del Gruppo democratico cristiano di favorire la più rapida approvazione dello schema di disegno di legge e conclude proponendo che un comitato ristretto ne approfondisca ulteriormente l'esame, allo scopo di raccogliere su di esso il più vasto arco di adesioni da parte di tutte le forze politiche.

Pregiudizialmente contrario ad un disegno di legge che rechi solo le firme dei Gruppi della maggioranza si dichiara, il senatore Naldini, il quale aderisce alla soluzione dell'ampliamento dei poteri della Commissione attraverso modifiche regolamentari che dovrebbero affermarsi sulla base di una volontà unanime della Commissione stessa. L'oratore conclude chiedendo che la Commissione sia posta in condizioni di svolgere, accanto ai dibattiti sui grandi temi, anche la sua normale attività di vigilanza.

Il senatore Cipellini, espresse dubbi sulla possibilità che il Senato — per l'entità del lavoro legislativo che l'attende — possa rapidamente esaminare lo schema di disegno di legge predisposto dal presidente Dosi, esprime l'avviso che la soluzione più idonea sia nella revisione del regolamento vigente. In

senso analogo interviene la senatrice Giglia Tedesco, che ribadisce l'esigenza di una modifica delle norme che regolano l'attività della Commissione nel più breve termine possibile. Anche il senatore Antonicelli esprime dubbi sulla possibilità del Senato di procedere all'approvazione dello schema proposto prima delle ferie estive od anche alla ripresa autunnale, mentre è convinto della opportunità di tempestive modifiche al regolamento, che dovranno indubbiamente valere fino al momento del varo della riforma dei servizi radiotelevisivi.

Il deputato Zanibelli, premesso che il Gruppo democratico cristiano è pronto a dare il proprio contributo per il miglioramento dello schema in esame e manifestate perplessità sulla possibilità — da parte dei Presidenti delle due Assemblee parlamentari — di poter procedere essi stessi ad una revisione delle norme regolanti le competenze della Commissione, prospetta l'opportunità che il presidente Dosi interpellasse in merito i Presidenti in modo da pervenire al più presto a conclusioni concrete. Egli conclude dicendosi d'accordo che la Commissione — pur ribadendo tali argomenti — prosegua nella normale attività di vigilanza, sulla base dei poteri che ad essa spettano in atto.

Il deputato Granelli è anch'egli dell'avviso che sia bene affrettare i tempi di scelta dello strumento per accrescere i poteri della Commissione fino al momento della riforma della RAI. Al riguardo, suggerisce che la Commissione definisca una serie di norme nel senso suddetto, lasciando arbitri i Presidenti delle due Assemblee di consentire sulla soluzione della revisione regolamentare o di prospettare, al contrario, l'opportunità del ricorso allo strumento legislativo.

Il senatore Spigaroli, dettosi convinto che non sia possibile, per motivi di ordine procedurale e di merito, modificare in modo sostanziale il regolamento della Commissione per farlo aderire alle nuove esigenze, concorda con il suggerimento avanzato dall'onorevole Granelli e termina esprimendosi in senso favorevole a che la Commissione tenga sedute dedicate in modo specifico ai suoi compiti istituzionali.

Il deputato Abbiati dichiara di preferire la revisione delle norme regolamentari, pur dicendosi comunque d'accordo sulla proposta avanzata dall'onorevole Granelli. Il deputato Reggiani esprime la preoccupazione che, anche se la Commissione pervenisse a concorda-

re un testo di norme modificative delle attuali, tale normativa potrebbe non avere concreta applicazione in vista della ormai non lontana presentazione, da parte del Governo, di un proprio disegno di legge di riforma dei servizi radiotelevisivi, al quale le norme suddette dovrebbero essere adeguate. Affermato, poi, che le trasmissioni radiotelevisive sarebbero prive di un effettivo controllo del Governo, del Parlamento e degli organi della RAI, l'oratore sostiene che fino a quando non saranno stabiliti precisi indirizzi per le trasmissioni radiotelevisive non potrà che constatarsi la difficoltà della Commissione di vigilanza a svolgere la propria attività di controllo.

Il deputato Damico, dichiarato di concordare con la proposta dell'onorevole Granelli, richiama l'attenzione su altre questioni, su cui la Commissione, anche attraverso il Comitato esecutivo, dovrebbe soffermarsi: il problema della riforma dei servizi radiotelevisivi (in merito al quale dovrebbero essere fissati gli orientamenti di massima delle varie componenti politiche) e la normale attività di vigilanza. Su tale ultimo punto, lo oratore chiede un'apposita seduta per discutere gli indirizzi generali del piano dei programmi dei prossimi tre anni; inoltre, un incontro della Commissione con i programmisti della RAI; l'elenco, infine, dei collaboratori culturali, dipendenti o meno dall'azienda.

A conclusione, riassunti i termini del dibattito, il presidente Dosi propone di affidare al Comitato esecutivo, allargato a tutte le componenti politiche, l'ulteriore, definitivo esame dello schema di legge di sua iniziativa e delle norme proposte dal deputato Lajolo, riservandosi, successivamente, di sottoporre il problema alla valutazione dei Presidenti del Senato e della Camera. Dichiarò, altresì, di concordare sull'esigenza di un esame dei temi relativi alla riforma dei servizi radiotelevisivi e sull'opportunità, in una separata seduta, di un incontro con i dirigenti della Radiotelevisione italiana per un esame del piano programmatico delle future trasmissioni. Egli esprime, invece, forti dubbi sulla possibilità di incontri della Commissione con categorie di lavoratori della RAI, ricordando come a suo tempo ci sia stato al riguardo un'autorevole e ferma pronuncia in senso contrario (stante l'impossibilità che la Commissione di vigilanza proceda ad indagini conoscitive) da parte dei presidenti delle due Assemblee.

La Commissione concorda sulle proposte conclusive prospettate dal Presidente.

SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI CONCERNENTI
LA RADIOTELEVISIONE ITALIANA.

Il Presidente, dopo aver ricordato che anche il Senato (dopo la Camera dei deputati) ha svolto un ampio dibattito, il 22 giugno, su mozioni e interpellanze concernenti l'organizzazione e i criteri di gestione del servizio radiotelevisivo, accogliendo infine un ordine del giorno dei senatori De Vito, Dindo e Cipellini, esprime l'avviso che il dibattito che ha avuto luogo dinanzi alla Commissione di vigilanza su tale tematica debba ritenersi virtualmente esaurito.

La Commissione consente con tali dichiarazioni del Presidente.

Il presidente Dosi fa, quindi, presente che da parte dei senatori Naldini, Veronesi ed Antonicelli e del deputato Roberti sono stati sollevati rilievi per la mancata partecipazione di alcuni gruppi parlamentari a trasmissioni di evidente contenuto politico. Sottolineato, al riguardo, che la Commissione di vigilanza gestisce direttamente le rubriche di Tribuna politica, mentre riafferma la sua competenza su tutte le trasmissioni che presentino comunque contenuto politico, egli prospetta l'opportunità di rivolgere una raccomandazione alla RAI nel senso di non trasmettere dibattiti di carattere politico (fuori del quadro di Tribuna politica) con la partecipazione di rappresentanti di partiti e di Gruppi parlamentari per non venir meno a quei criteri di partecipazione, di rappresentatività e di non discrezionalità che sono la caratteristica democratica di Tribuna politica.

Perplessità in merito alla proposta avanzata dal Presidente sono sollevate dal deputato Damico e dalla senatrice Giglia Tedesco, i quali - osservato che quasi tutte le trasmissioni possono in effetti presentare contenuti politici - esprimono il timore che possa in tal modo eccessivamente vincolarsi, fino a pervenire ad ipotesi di censura, l'attività della RAI. Il deputato Di Giannantonio, favorevole invece alla raccomandazione suggerita dal Presidente, affermato che il fissare criteri di massima non vuol certo dire istituire una sorta di censura, conclude lamentando che sia in atto tutta una serie di trasmissioni politicizzate al massimo, che giudica squilibrate sul piano politico stesso. Il senatore Fermariello, premesso di essere contrario a che la Commissione assuma al riguardo un atteggiamento perentorio, prospetta la possibilità che si proceda invece ad un esame delle principali trasmissioni a contenuto politico, al fine di fissare criteri orientativi di comportamento.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei senatori Antonicelli e Giglia Tedesco e del deputato Damico, la Commissione decide, data l'ora tarda, di rinviare tale dibattito ad una prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Interviene il Ministro per l'attuazione delle Regioni Gatto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « RIORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

Il presidente Oliva informa la Commissione di avere ricevuto dal ministro della pubblica amministrazione, Gaspari, una lettera nella quale, pur riconoscendosi la esigenza di un esame congiunto, da parte della Commissione, dei decreti di riordino e di trasferimento, si precisa che il decreto di riordino del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato trasmesso solo per facilitare il lavoro della Commissione stessa, tenuto conto dell'opportunità di emanare i decreti entro l'anno.

Nella stessa lettera il ministro Gaspari ha inoltre espresso l'opinione che non debba sussistere alcuna preoccupazione della Commissione per la decorrenza del termine stabilito per l'emissione del parere, sia perché i provvedimenti di riordino debbono essere esaminati unitamente a quelli di trasferimento sia perché appare evidente che i due provvedimenti debbano essere presentati al Consiglio dei ministri perfettamente armonizzati e formare oggetto di un esame contemporaneo.

Il ministro si è dichiarato quindi dell'opinione che la legge n. 775 costituisca il fondamento anche per una delega di funzioni alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ritenendo che la delega di cui all'articolo 17 della legge finanziaria regionale riguardi solo le residue attribuzioni degli organi periferici dello Stato competenti per le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il presidente Oliva propone che la Commissione, senza insistere formalmente nella richiesta di ritiro, definisca tuttavia, prima della scadenza del termine ad essa assegnato, una risposta circostanziata, nella quale comunichi il proprio orientamento allo stato degli atti; tale orientamento dovrebbe per altro essere manifestato con una lettera del Presidente, avvertendo che il parere definitivo verrà espresso a seguito dell'esame dello schema di trasferimento delle funzioni nella stessa materia.

Si apre quindi un dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

Intervengono il senatore Venanzi (che sollecita una presa di posizione del Governo sulle osservazioni delle regioni, ad evitare che il parere della Commissione si basi su di un testo ormai superato); i deputati Venturoli (il quale sostiene la necessità di concludere l'esame del decreto prima del decorso del termine di legge); Caruso (che dichiara di poter concordare sulla proposta del Presidente solo ove il ministro Gaspari comunichi che lo schema di decreto è stato trasmesso per informazione e conoscenza della Commissione e non ai fini del parere); Damico (il quale osserva che comunque la Commissione è in grado di esprimere il proprio parere); Galloni (anch'egli d'accordo con la proposta del Presidente, purché sia chiaro che il contenuto della lettera esprima un parere interlocutorio, cioè meramente interrotto del termine e non precluda quindi il parere definitivo).

Dopo che il ministro Gatto ha illustrato le ragioni giuridiche e di opportunità che si oppongono alla riapertura di una nuova fase di consultazioni con le Amministrazioni, il Presidente conclude il dibattito dichiarando che nella prossima seduta, ove non sia stata rettificata, da parte del ministro Gaspari, la lettera di trasmissione del decreto, sottoporrà all'approvazione della Commissione una lettera che esprima al Governo l'orientamento della Commissione allo stato degli atti.

(Così rimane stabilito).

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI ».

Prosegue il dibattito sullo schema in titolo.

Il senatore Antonino Maccarrone dichiara, in via preliminare, che il Governo dovrebbe chiarire alla Commissione se ed in che misura intenda prendere in considerazione le osservazioni delle regioni, anche perché - in base alla legge delega - la Commissione deve pronunciarsi sulle norme concertate dopo le osservazioni delle regioni (e che formeranno quindi il contenuto effettivo del decreto) e non su quelle inizialmente proposte. Concorda il deputato Caruso, osservando che il Parlamento ha congegnato la legge di delega in modo da riservarsi una funzione di controllo.

Il deputato Antonio Mancini rileva invece che la legge ha solo inteso fornire alla Commissione elementi utili per meglio valutare il corretto esercizio della delega da parte del Governo, che resta però sempre investito di un mandato fiduciario.

In tal senso si pronunciano anche il presidente Oliva ed il ministro Gatto, mentre il senatore Perna osserva che, al di là delle interpretazioni formali, esiste per il Governo il problema politico di trovare un momento per esprimere le proprie valutazioni alla Commissione. Si associa il deputato Busetto, dichiarando che tali valutazioni potrebbero facilitare il lavoro politico della Commissione.

Ad avviso del deputato Di Primio, il Governo dovrebbe chiarire i propri orientamenti sulle questioni sia di ordine generale che particolare e dar vita ad un dialogo con la Commissione.

Anche per il deputato Venturoli il Governo deve rispondere sulle singole proposte di merito.

Il presidente Oliva osserva al riguardo che i ministri competenti per settore potranno, ove lo ritengano, precisare il proprio atteggiamento, che potrà comunque riguardare chiarimenti di ordine tecnico richiesti dalla Commissione.

Dal canto suo, il deputato Galloni, dopo aver rilevato l'insostenibilità, sul piano giuridico, della richiesta che il Governo si presenti con schemi di nuova stesura, dichiara di considerare preferibile la procedura suggerita dal Presidente. A suo avviso occorre non coinvolgere il Governo in un giudizio politico su argomenti puntuali, ma acquisirne invece i chiarimenti tecnici e quindi porlo di fronte alle proprie responsabilità.

Successivamente la Commissione esamina l'articolo 1 dello schema: dopo brevi interventi dei deputati Venturoli e Antonio Mancini, quest'ultimo viene autorizzato a predisporre una nuova stesura dell'articolo accogliendosi i rilievi relativi alle metropolitane, alle ferrovie secondarie in concessione (anche se a gestione governativa) ed a quelle sostitutive delle Ferrovie dello Stato.

Resta infine stabilito che nella seduta di mercoledì 7 luglio la Commissione preciserà il proprio orientamento sullo schema del Ministero del turismo, proseguendo inoltre nell'esame di quello relativo alle circoscrizioni comunali ed alla polizia locale urbana e rurale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fenomeni di criminalità in Sardegna.**

GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MEDICI.*

La Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna prosegue l'esame dello schema di relazione generale preparato dal Presidente.

Intervengono nel dibattito, in merito a temi di carattere generale o a proposte di specifici emendamenti, i senatori Castellaccio, Corrias, Cuccu, Dal Falco, Guanti, Pala e Sotgiu e i deputati De Leonardis, Lucchesi, Marraccini, Marras, Molè, Morgana, Pazzaglia, Pirastu, Pitzalis, Sabadini e Trombadori.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione
degli immobili urbani.

Venerdì 2 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

LA LOGGIA ed altri: Disciplina delle locazioni commerciali (1592);

RICCIO: Disciplina giuridica dell'avviamento commerciale e tutela delle locazioni di immobili adibiti ad impresa o ad attività commerciale, artigiana, turistica (1744);

MAMMI: Nuove disposizioni per la tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1773);

— Relatore: La Loggia.

COMMISSIONI RIUNITE

(IX Lavori pubblici e X Trasporti)

Venerdì 2 luglio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

LONGONI: Ulteriore proroga al 30 giugno 1974 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale (3157);

ALPINO ed altri: Ulteriore proroga al 1° luglio 1973 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge del 26 giugno 1964, n. 434, e con legge 13 agosto 1969, n. 613 (3305);

— Relatori: per la IX Fioret; per la X Brizioli.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 2 luglio, ore 9,30.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi in favore dell'agricoltura (3409)
— (Parere della I, della V, della VI e della XII Commissione);

BONOMI ed altri: Provvidenze per la viabilità vicinale e interpodereale e per gli acquedotti rurali (67) — (Parere della V Commissione);

GIRAUDI ed altri: Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima (2322) — (Parere della V Commissione);

PREARO: Concessione di un contributo dello Stato per favorire la commercializzazione di prodotti ortoflorofrutticoli (2741) — (Parere della V e della XII Commissione);

PREARO ed altri: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura negli esercizi 1971 e 1972 (*Urgenza*) (3090) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Mengozzi;

e della proposta di legge:

GIANNINI ed altri: Norme per un programma pubblicitario per la valorizzazione e l'incremento del consumo dell'olio d'oliva e per l'espansione dell'olivicoltura nazionale (1273) — Relatore: Mengozzi — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 6 luglio, ore 16.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Valiante.

Martedì 6 luglio, ore 18.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 7 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulla proposta di legge:

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido (1816); — (*Parere alla II e alla XIV Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

Parere sulle proposte di legge:

SCALIA ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

CASOLA: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da gioco (1375);

RICCIO ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1565);

BOZZI ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1913);

CICCARDINI e MOLÈ: Regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco (2108).

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Ballardini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3304) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione di censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — Relatore: Mattarelli — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di denaro e valori (904) — Relatore: Boldrin (*Parere della IV, V, VI e X Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

PROTTI: Dismissione definitiva delle strade militari e fissazione del termine per la designazione da parte dei comuni, delle province ed altri enti delle strade ex militari da conservarsi agli usi civili per la viabilità ordinaria (354) — Relatore: Felici — (*Parere della V, VII e IX Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CASTELLUCCI: Rispetto del riposo festivo (4) — Relatore: Maggioni — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

AMADEO ed altri: Modifiche alla legge 4 agosto 1955, n. 722, per la parziale devoluzione degli utili delle Lotterie nazionali ad organizzazioni della Resistenza (254) — Relatore: Abbiati — (*Parere della VI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

ZAMBERLETTI e MATTARELLI: Attribuzione del posto di ispettore sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di prima applicazione della legge 8 dicembre 1970, n. 966 (3344) — Relatore: Tantalo — (*Parere della I Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Interventi a favore del credito cinematografico (3408) — Relatore: Simonacci — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — (*Parere della XIV Commissione*) — Relatore: Foschi;

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Tantalo;

DURAND DE LA PENNE: Disciplina dell'uso di apparecchi ricetrasmittenti portatili di limitata potenza (2826) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Maggioni.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (380-B) — (*Modificato dal Senato*);

— Relatore: Valiante;

— (*Parere della I e della V Commissione*).

Mercoledì 7 luglio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori TANGA ed altri: Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto rispettivamente, la carica di vicecomandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo (*Approvata dal Senato*) (3114) — (*Parere della V e VI Commissione*) — Relatore: de Meo.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969) — (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*) — Relatore: Buffone.

D'ALESSIO ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatori BARDI ed altri: Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3274);

FELICI: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1720);

— (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Bologna.

Esame delle proposte di legge:

D'ALESSIO ed altri: Norme in merito ai provvedimenti di scioglimento del corpo e del servizio di stato maggiore (2701) — Relatore: Buffone;

IOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (382) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 7 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (2961) — Relatore: Pisicchio — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BIANCHI FORTUNATO: Modifiche degli articoli 5 e 41 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (705);

CASTELLUCCI ed altri: Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni, per l'adeguamento dei contributi per marche dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (1822);

— Relatore: Nucci — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Delega al Governo ad emanare norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro (2169) — (*Parere della IV, della X, della XI, della XII e della XIV Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Delega al Governo ad emanare norme giuridiche in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (2543) — (*Parere della IV, della XI, della XII e della XIV Commissione*);

— Relatore: Lobianco.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220) — (*Parere della V Commissione*);

ROBERTI ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (*Urgenza*) (1780) — (*Parere della V Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatore: Nucci.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e degli asili nido (359) — (*Parere della I, II, IV, XI e XIV Commissione*);

NOVELLA ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (795) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

STORTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente le lavoratrici madri (804) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

POLOTTI ed altri: Perequazione dei trattamenti di maternità e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860 (981) — (*Parere della I, II, IV, V e XI Commissione*);

BONOMI ed altri: Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette (1922) — (*Parere della V, VI e della XI Commissione*);

SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corresponsione di un assegno di parto alle coltivatrici dirette (2054) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

ANSELMI TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*);

— Relatore: Anselmi Tina.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ROBERTI ed altri: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (280) — (*Parere della I, della IV, della V, della X, della XI e della XII Commissione*);

BERLINGUER ed altri: Nuove norme sull'orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (2091) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

LIMA ed altri: Norme sull'orario di lavoro del personale direttivo delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura (2284) — (*Parere della XII Commissione*);

PUCCI DI BARSENTO e CAMBA: Istituzione dell'orario continuato di lavoro (2301);

PUCCI DI BARSENTO e CAMBA: Riduzione a quaranta ore settimanali dell'orario di lavoro ordinario (2314);

— Relatore: Piccinelli.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle Aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042);

— Relatore: Zaffanella — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FERIOLI ed altri: Norme per la riforma del sistema pensionistico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (144);

IOZZELLI: Riforma del sistema pensionistico per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (1233);

IANNIELLO ed altri: Modifiche della legge 24 maggio 1966, n. 370, per la revisione del trattamento pensionistico corrisposto dal fondo speciale al personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (1732);

— Relatore: Corti — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (782) — Relatore: Allocca — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 7 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela sanitaria delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CICCARDINI: Regolamentazione della vivisezione (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 8 luglio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903) — (*Urgenza*) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione Gunnella.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni Statali)

Giovedì 8 luglio, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI SUL PIANO MINERARIO.

COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XI (Agricoltura)

Venerdì 9 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040) — (*Parere della V Commissione*);

INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra (*Urgenza*) (3110) — (*Parere della I e della V Commissione*);

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251) — (*Parere della I Commissione*);

BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);

— Relatori: Speranza, per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione;

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158) — Relatori: Spe-

ranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*);

CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699) — Relatori: Speranza per la XI Commissione e Dell'Andro per la IV Commissione — (*Parere della I Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 14 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3182);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati,

anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulla proposta di legge:

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello;

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido (1816);

— (*Parere alla II e alla XIV Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sul disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunitari e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1696, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Galloni.

Parere sulle proposte di legge:

SCALIA ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1022);

CASOLA: Disciplina per l'apertura e l'esercizio di case da gioco (1375);

RICCIO ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1565);

BOZZI ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1913);

CICCARDINI e MOLÈ: Regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco (2108);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Ballardini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 14 luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela sanitaria delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente*)

del Senato) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CICCARDINI: Regolamentazione della vivisezione (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

XIV Commissione (Igiene e sanità):

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE ORLANDI: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle alterazioni dell'ambiente naturale (*Urgenza*) (2827) — Relatore: Cucchi.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.